

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 963

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **DI MAURO LUIGI, GELMINI, MAZZONI, FAILLA, PEZZINO, TOGNONI, ROSSINOVICH, GESSI NIVES**

Presentata il 13 febbraio 1964

**Modifiche alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533,
sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di dare una soluzione ad una parte dei problemi più urgenti che l'attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 ha messo in evidenza.

Attualmente i Consigli di amministrazione della Cassa mutua artigiani sono composti di 13 membri ma di essi solo 9 sono eletti dagli artigiani. Degli altri quattro: due sono nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale; uno è nominato dalla Commissione provinciale per l'artigianato; uno, infine, è il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro o un suo delegato. Il risultato è che in questi Consigli di amministrazione i membri non elettivi hanno un peso eccessivo, tale da dare la sensazione di una specie di tutela che si è voluto imporre sull'organismo assistenziale degli artigiani.

Ma l'aspetto ancor più grave è che i membri non elettivi sono in grado, dato l'attuale sistema elettorale, di capovolgere, addirittura, i risultati del voto dell'Assemblea dei delegati. Infatti, dei nove rappresentanti degli artigiani, secondo il disposto del terzo comma dell'articolo 9 della legge, solo 6 possono essere eletti dalla maggioranza dell'Assemblea dei delegati, gli altri tre sono riservati alla minoranza. In tal modo, su 13 membri del Consiglio di amministrazione, la maggioranza ne elegge solo 6 cioè meno della metà. Chi decide, quindi, nelle elezioni del

Presidente e del vice presidente della Mutua nonché sul complessivo funzionamento della mutua stessa non sono gli artigiani e per essi coloro che sono stati eletti dalla maggioranza dell'Assemblea dei delegati, bensì i membri non elettivi.

Nella provincia di Caltanissetta, per esempio, chi dirige attualmente la mutua artigiani è una maggioranza composta dei 4 membri non elettivi insieme ai 3 membri eletti dalla minoranza degli artigiani. I sei consiglieri di maggioranza sono stati relegati in posizioni di minoranza. Conseguenze: la elezione di un Presidente della mutua malvisto dagli artigiani; vivaci, legittime proteste degli artigiani che si sono visti defraudati del loro voto; pessima amministrazione della Mutua; bocciatura annuale del bilancio.

È chiaro che tutto ciò non è ammissibile. Non si può offendere in modo così grave la sensibilità degli artigiani, non si possono mortificare le norme più elementari di democrazia.

È da eliminare la funzione politica dei « tutori » per dare ad essi quella puramente tecnica (presenza con voto consultivo).

È da dare agli artigiani la piena responsabilità dell'amministrazione della loro Cassa mutua.

A queste finalità risponde la presente proposta di legge che ci onoriamo sottoporre alla vostra attenzione.

In essa sono previsti:

la modifica dell'attuale sistema elettorale per introdurre nelle elezioni di primo e di secondo grado lo scrutinio di lista ed il sistema proporzionale;

la modifica del *quorum* per la grandi province per evitare che le Assemblee dei delegati siano eccessivamente numerose (a Firenze l'Assemblea è composta di oltre 800 delegati);

la modifica della composizione attuale dei Consigli di amministrazione che rimangono di 13 membri ma tutti elettivi e tutti artigiani. Vengono proposti altri componenti dei Consigli con voto consultivo per la opportuna collaborazione tecnica.

Noi comprendiamo, onorevoli colleghi, che il problema delle mutue artigiane richiede ben più ampie modifiche. Non c'è dubbio infatti, che si pone ormai il problema di una

revisione che investa la struttura, tutta intera, dell'organismo assistenziale degli artigiani ed il tipo di assistenza che deve essere decisamente migliorato fino a coprire l'intero arco previdenziale (assistenza medica generica, assistenza farmaceutica, ecc.). Su questi problemi, noi pensiamo, la Camera dovrà essere chiamata a discutere. Con la presente proposta di legge abbiamo voluto affrontare solo un aspetto, non ulteriormente dilazionabile del problema delle casse mutue provinciali degli artigiani. La indilazionabilità deriva dal fatto che tra non molto gli artigiani saranno chiamati alle elezioni per il rinnovo dei Consigli di amministrazione delle mutue ed è giusto che queste elezioni si svolgano con un nuovo più democratico sistema.

Ci auguriamo che il Parlamento vorrà dare alla nostra proposta il suo contributo critico e l'assenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533 è sostituito dal seguente:

« Gli artigiani iscritti nei ruoli come titolari d'impresa eleggono, a scrutinio segreto, con scrutinio di lista e sistema proporzionale, i delegati in ragione di un delegato ogni trenta iscritti o frazione pari o superiore a venti nelle province con meno di 500.000 abitanti. Nelle province con popolazione pari o superiore ai 500.000 abitanti i delegati saranno eletti in ragione di uno ogni 40 iscritti o frazione pari o superiore ai 30.

All'interno di ciascuna lista sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze nell'ordine di presentazione. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea generale dei delegati elegge i tredici componenti del Consiglio di amministrazione della Mutua provinciale.

Ciascun delegato deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto, con scrutinio di lista e sistema proporzionale. All'interno di ciascuna lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nell'ordine di presentazione. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

L'Assemblea della Cassa mutua viene eletta ogni 3 anni e si riunisce di norma una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo richiede il Consiglio di amministrazione provinciale o un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

ART. 2.

L'articolo 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, è sostituito dal seguente:

« La Cassa mutua provinciale è retta da un Consiglio di amministrazione composto di tredici membri.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione con voto consultivo:

a) un esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale;

b) il direttore della Cassa mutua provinciale;

c) un medico scelto dal Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale su una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici della provincia ».